

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

REP. n. 480

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA di UDINE

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO GIOVANILE IN VIA ASILO A GRIGIONS DEL TORRE" - (CUP C59E19000050002 - CIG 8489556B3A).

L'Anno 2021 (duemilaventuno) addì 25 (venticinque) del mese di gennaio nella Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI, Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante";

2) MEDEN Eros, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in qualità di

Legale Rappresentante della Ditta "BORDON F.lli S.r.l." con Sede Legale in Via Dell'Artigianato n.97 - 33043 Cividale del Friuli (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine con il numero di R.E.A. UD-164730 in data 25.10.1983, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.01272370303, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

PREMESSO

1) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11.06.2020 si approvava il Progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto i "lavori di ristrutturazione del Centro giovanile in Via Asilo a Grions del Torre", redatto in data 04.05.2020 a cura dell'Arch. NICOLINI Massimo con Studio in Codroipo (UD), per un importo totale, per la realizzazione dell'opera, pari ad €. 300.000,00 (trecentomila/00) di cui €. 217.000,00 (duecentodiciassettemila/00) per lavori (compresi € 5.513,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 83.000,00 (ottantatremila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2) che, per l'espletamento della gara d'Appalto inerente ai lavori di cui all'oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa della "Rete Regionale delle Stazioni Appaltanti", mediante procedura telematica con l'utilizzo del "Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia", ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) che, in base al "Verbale di gara" di data 20.11.2020, è risultato che

l'"Offerta" più vantaggiosa, per questa Amministrazione comunale, è stata quella presentata dalla Ditta "BORDON F.lli S.r.l." con Sede Legale in Via Dell'Artigianato n.97 - 33043 Cividale del Friuli (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.01272370303 indicante un ribasso del 12,136% (dodici virgola centotrentasei) in percentuale sul prezzo posto a base di gara, determinando un importo netto contrattuale pari ad €. 191.326,03 (centonovantunomilatrecentoventisei/03), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 5.51300 (cinquemilacinquecentotredici/00) ed al netto dell'I.V.A.;

4) che con Determinazione n. 420 del 18.12.2020 del Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, venivano definitivamente affidati alla Ditta "BORDON F.lli S.r.l." con Sede Legale in Via Dell'Artigianato n.97 - 33043 Cividale del Friuli (UD), i lavori di cui all'oggetto;

5) che il Responsabile Unico del Procedimento ha eseguito tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, accertando il possesso, da parte della Ditta Affidataria, dei requisiti necessari per la stipula del presente Contratto ed ha proceduto, inoltre, all'acquisizione della documentazione di Legge;

6) che, essendo la Ditta "BORDON F.lli S.r.l.", regolarmente iscritta nell'elenco denominato "White List" della Prefettura di Udine, territorialmente competente, non è necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del D.Lgs. 159/2011;

7) che le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Contratto, anche per le documentazioni non allegate ma richiamate "per relationem", dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Il Comune di Povoletto, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta "BORDON F.lli S.r.l." con Sede Legale in Via Dell'Artigianato n.97 - 33043 Cividale del Friuli (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n.01272370303 che, in persona del Sig. MEDEN Eros, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'Appalto relativo ai "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO GIOVANILE IN VIA ASILO A GRIGIONS DEL TORRE". L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli Atti da questo richiamati.

ART. 2- Il presente contratto è stipulato "a misura" (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2011), come indicato all'articolo 3 -"Modalità di stipulazione del Contratto"- del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3- Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 191.326,03 (centonovantunomilatrecentoventisei/03), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 5.51300 (cinquemilacinquecentotredici/00) ed al netto dell'I.V.A.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che verrà determinata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che, eventualmente, saranno apportate al Progetto esecutivo.

ART. 4- Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario" di cui alle coordinate bancarie indicate dalla Ditta "BORDON F.lli S.r.l." " sulla comunicazione di data 11.01.2021, registrata al Prot. con il n. 278 in data 12.01.2020.

ART. 5- I pagamenti, di cui al presente Contratto, saranno effettuati (ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii), con le modalità previste ed indicate nella "Parte 5" -Disciplina economica- del "Capitolato Speciale d'Appalto". Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'appaltatore sarà quindi tenuto a fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato dall'appaltatore solo al momento del saldo.

ART. 6- Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente Art. 4 del presente Atto, inerente alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 7- L'appalto s'intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti e modalità contenute nei seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.P.G.R

05.06.2003 n. 0166/Pres.;

- b) il Capitolato Speciale d'Appalto in tutte le sue parti;
- c) Elaborati Progettuali;
- d) Elenco Prezzi Unitari;
- e) Computo Metrico Estimativo;
- f) Quadro Economico di Spesa;
- g) Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
- h) Piano di Sicurezza e coordinamento e computo oneri della sicurezza;
- i) Cronoprogramma;
- j) Cauzioni e polizze di garanzia di cui alla Parte 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) Lettera d'invito;
- l) Offerta dell'Appaltatore;

Le parti dichiarano di aver sottoscritto per accettazione i documenti di cui al precedente comma (dalla *lettera b*) alla *lettera i*), che ancorché non materialmente uniti al presente contratto, restano depositati agli atti di questo Comune e qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi dell'art.26, comma 2, della L.R. 14/2002.

ART. 8- Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

- a) Il termine per l'esecuzione delle opere previste dal presente Contratto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna lavori. Eventuali proroghe del termine utile di ultimazione dei lavori sono disciplinate dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) In caso di ritardato adempimento da parte dell'appaltatore agli

obblighi contrattuali, è prevista una penale pecuniaria pari allo 1 per mille (Euro uno/00 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, in conformità all'art. 18 del Capitolato

Speciale d'Appalto;

c) La sospensione dei lavori è disciplinata dagli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;

d) La Ditta è responsabile per i difetti di costruzione dell'opera e sarà tenuta alla demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, come previsto dall'art. 18 del Capitolato

Generale d'Appalto;

e) La cessione dei crediti derivati dal presente Contratto è disciplinata dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9- Per quanto attiene alla revisione prezzi si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 10- Si dà altresì atto che in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Ditta ha comunicato che intende subappaltare a terzi le seguenti lavorazioni:

- demolizioni, rimozioni, scavi, opere in cartongesso, pavimenti e rivestimenti, isolamenti e impermeabilizzazioni, pitture, opere da carpentiere, serramenti interni ed esterni, impianti meccanici, impianti elettrici;

ART. 11- Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

ART. 12- L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito (ai sensi dell'art. 30, comma 2° della L.R. n. 14 del

31.05.2002 - art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) "Cauzione definitiva" per una somma garantita pari ad €. 11.609,66 (undicimilaseicentonove/66), pari al 6,068% dell'importo netto di appalto, mediante "Polizza fidejussoria definitiva" n.1732019 di data 11.01.2021, emessa dalla Compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90. Detta cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tal caso, l'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

ART. 13- L'Affidatario, ai sensi dell'"Art. 14" del bando di gara, ha stipulato idonea "Polizza di Assicurazione" n.1732033 per "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" emessa in data 11.01.2021 dalla Compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90.

ART. 14- Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 15- L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. E', altresì, obbligato a rispettare tutte le Norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'Affidatario è obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 32 della L.R. n.14/2002, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri

dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente Contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Affidatario.

ART. 16- Le parti danno atto che l'Affidatario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.

ART. 17- L'Affidatario ha depositato agli Atti, presso la Stazione Appaltante (di cui a Prot. n. 278 di data 12.01.2021), un proprio "Piano Operativo di Sicurezza", ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di coordinamento ed ha depositato, inoltre, ad integrazione del P.O.S., anche per quanto attinente alle procedure correlate all'emergenza covid-19. L'Affidatario deve fornire tempestivamente, al Coordinatore della Sicurezza in sede esecutiva, gli aggiornamenti riguardo a dette documentazioni ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 18- A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidatario ha dichiarato di eleggere domicilio presso la Sede Legale della Ditta "BORDON F.lli S.r.l." sita in Via Dell'Artigianato n.97 in Cividale del Friuli (UD) - come da comunicazione pervenuta e registrata al Prot. con il n.278 in data 12.01.2021.

ART. 19- Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 20- La Ditta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del regolam. UE-2016/679/UE e di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs 18.5.2018 n. 51.

ART. 21- Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

ART. 22- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131. L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 23- L'Affidatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente Contratto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 24- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto (deliberazione giunta n. 100 del 12 dicembre 2013) viene ora consegnato all'appaltatore che, tramite la sottoscrizione del Contratto, ne fornisce ricevuta. Gli obblighi di condotta ivi previsti si applicano ai collaboratori/dipendenti della ditta ed il rapporto contrattuale si risolve nel caso in cui gli stessi violino tali obblighi, come disciplinato nel testo

Per le comunicazioni, le Parti, indicano i seguenti indirizzi Mail- pec:

-per la Ditta "BORDON F.lli S.r.l.":

info@pec.bordonsrl.it;

-per il "COMUNE di POVOLETTO":

protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it.

Ogni comunicazione si intende effettuata alla Ditta "BORDON F.lli S.r.l." con Sede Legale in Via Dell'Artigianato n.97 - 33043 Cividale del Friuli (UD), o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su numero dieci facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - "BORDON F.lli S.r.l."

il Legale Rappresentante:

MEDEN Eros

Il SEGRETARIO COMUNALE:

RUSSI dott. Roberto